

LXX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. È data lettura di una proposta di legge del deputato Arbib per l'aggregazione del comune di Fabbrica di Roma al mandamento di Civitacastellana. — Il deputato Fornaciari presenta la relazione sul numero dei deputati impiegati. — Sono proclamati eletti deputati del collegio di Lecce gli onorevoli Paolo Grassi, Pietro D'Ayala-Valva ed Alfonso Pignatelli — Giuramento dei deputati Paolo Grassi, D'Ayala-Valva e Pignatelli. — Discussione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1886-87 — Osservazioni del deputato Luzzatti e del ministro delle finanze — Approvansi i capitoli del bilancio dell'entrata ed il disegno di legge. — Il presidente del Consiglio presenta un disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere il limite della sovrainposta. — Dopo raccomandazioni del deputato Trompeo e del deputato Torrigiani accettate dal ministro dei lavori pubblici, approvasi il disegno di legge per il collocamento di un cavo sottomarino tra Massaua, Assab e Perim. — Il presidente annunzia il risultamento della votazione a squittinio segreto sui disegni di legge: Bilancio dell'entrata e Cavo telegrafico per Massaua ed Assab. — La Camera si aggiorna lasciando al presidente di convocare i deputati a domicilio.

La seduta incomincia alle ore 2 30 pomeridiane. Zucconi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

3778. Il barone Antonio Manno, per il Comitato direttivo della Lega di difesa Agraria di Torino, domanda che il Parlamento provveda alla difesa dell'agricoltura nazionale con una tariffa doganale efficacemente compensatrice.

Tegas. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tegas. D'accordo con l'onorevole deputato Lucca, chiedo alla Camera che sia dichiarata di urgenza la petizione numero 3778 con la quale si ricorre al Parlamento, perchè provveda alla difesa dell'agricoltura nazionale con una tariffa

equamente compensatrice; e prego che la medesima sia trasmessa alla Commissione la quale deve riferire intorno alla riforma delle tariffe doganali.

Presidente. Se non sorgono opposizioni, questa petizione sarà, come chiede l'onorevole Tegas, dichiarata urgente e trasmessa alla Commissione per le tariffe doganali.

(L'urgenza è approvata).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Dini, di giorni 8; Canevaro, di 10; Badini, di 5; Martini G.B., di 8; Bruschetti, di 10; Mariotti Ruggero, di 8; Vaccaj, di 10; Gherardini, di 8; Corvetto, di 5.]

(Sono conceduti).

Leggesi una proposta di legge del deputato Arbib.

Presidente. Gli Uffici hanno ammessa alla lettura una proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Arbib. Se ne dia lettura.

Quartieri, segretario, legge:

“ Articolo 1. Il comune di Fabbrica di Roma è distaccato dal mandamento di Ronciglione ed aggregato all'altro limitrofo di Civitacastellana. „

“ Articolo 2. Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. „

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Fornaciari a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Fornaciari. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione per la verifica del numero dei deputati impiegati.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati: ma per le attuali circostanze della Camera non può venire ora in discussione.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri: (Elezioni contestate del II Collegio di Lecce: eletti, D'Ayala-Valva, Pignatelli e Grassi).

Si dia lettura della relazione della Giunta.

Quartieri, segretario, legge:

“ ONOREVOLI SIGNORI! — I reclami contro la elezione compiutasi in maggio nel II collegio della provincia di Lecce furono tanti, e sì gravi, che costrinsero prima la vostra Giunta ad una inchiesta, e la posero poi nella penosa necessità di proporla alla Camera l'annullamento; e la proposta fu nella tornata delli 14 dicembre 1886, senza lunga discussione, accolta.

“ Riconvocato il collegio, il 16 gennaio di quest'anno, ben 9348 degli 11,212 elettori iscritti, presero parte alla votazione, e il risultato fu il seguente:

Il conte D'Ayala-Valva Pietro riportò voti	5168
Il signor Pignatelli Alfonso . . . „	4728
Il signor avv. Grassi Paolo . . . „	4728
Il signor Lo Re avvocato . . . „	4147

“ I primi tre, perchè ottennero la maggioranza dei voti, e un numero di suffragi oltre quello che

la legge richiede per la elezione a primo scrutinio, furono proclamati eletti.

“ Neppure in questa elezione s'infrenarono le passioni; e se le contestazioni molteplici insorte nelle diverse sezioni rivelano l'asprezza della lotta, le posteriori proteste porgono argomento a ritenere, che mal si tollerò la sconfitta.

“ Si riprodussero infatti gli stessi reclami, e rispettata anche questa volta la elezione dell'onorevole Grassi, ogni specie di appunti fu posta innanzi contro la sincerità di quella degli onorevoli d'Ayala e Pignatelli.

“ Or bene gli atti elettorali si presentano abbastanza regolari, e alla vostra Giunta parvero poco attendibili i rilievi fatti contro la loro forma, non esclusi quei due, che hanno una certa apparenza di gravità.

“ In qualche sezione in effetti si contestò un gran numero di schede, accusando il seggio elettorale d'infedele lettura di esse, ed in altra sezione se ne contestò forse un numero maggiore, insistendo per la nullità di quelle schede, nelle quali leggevansi aggiunte ai nomi dei candidati delle inutili qualifiche, — ritenendo queste essere evidenti segni convenzionali per il riconoscimento dei votanti.

“ Or col paziente esame di tutte codeste schede si riuscì a constatare tanto insussistente il primo, quanto vero il secondo appunto. Ma la vostra Giunta considerò che, pur ritenute nulle le schede contenenti le inutili qualifiche, o i segni convenzionali, il risultato della votazione rimaneva inalterato; dappoichè assottigliata anche di 300 o di 400, la maggioranza dei voti restava sempre in favore dei proclamati eletti.

“ Laonde i vizii di forma, che furono nelle due proteste denunziati contro codesta elezione, o non sussistono affatto, o non parvero tali da giustificare la proposta di annullamento.

“ Se non che, oltre la denuncia di vizii di forma, nelle proteste si rinnovellarono ancora le accuse di pressioni, di brogli, di corruzioni; e, a dir vero, le accuse furono stupendamente formulate, i fatti con precisione delineati, i testimonii per stabilirli indicati, per ottenere quanto meno una seconda volta nel collegio II di Lecce la presenza di un Comitato inquirente.

“ Ma la discussione pubblica fattasi dalle parti avanti la Giunta, la formola delle accuse, la natura istessa de' fatti dedotti, hanno fatto fortemente dubitare della utilità di un'altra inchiesta; tanto più, che la Giunta non poteva illudersi di riuscire a pescare la verità dal fondo delle passioni, che agitano ancora questo collegio eletto-

rare; passioni che forse la inchiesta istessa avrebbe rese più ardenti.

“ La vostra Giunta per ultimo considerò, che scorrono già nove mesi dalle elezioni generali, e nel Parlamento non siedono ancora gli eletti in questa parte d'Italia.

“ Per queste considerazioni deliberò di proporre alla Camera l'approvazione della elezione del II collegio di Lecce nelle persone degli onorevoli

- 1° Grassi avv. Paolo
- 2° D'Ayala-Valva Pietro
- 3° Pignatelli Alfonso.

9 febbraio 1887.

“ SALARIS, *relatore*. ”

Presidente. La discussione è aperta sulle conclusioni della Giunta.

Nessuno chiedendo di parlare, pongò a partito le conclusioni della Giunta, che sono per la convalidazione delle elezioni del II collegio di Lecce nelle persone degli onorevoli Grassi avvocato Paolo, D'Ayala-Valva Pietro e Pignatelli Alfonso.

Chi è d'avviso di approvare queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Dichiaro quindi gli onorevoli Grassi avvocato Paolo, D'Ayala-Valva Pietro e Pignatelli Alfonso deputati del II collegio di Lecce, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della presente convalidazione.

Giuramento dei deputati D'Ayala-Valva, Pignatelli e Grassi.

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Pignatelli, D'Ayala-Valva e Grassi li invito a giurare. (*Legge la formula*).

Pignatelli, D'Ayala Valva e Grassi giurano.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1886-87.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1886-1887.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta del bilancio.

Luzzatti. (*Presidente della Commissione del bilancio*.) La Camera mi permetterà di fare alcune

brevi dichiarazioni a nome della Giunta generale del bilancio.

Quando si discusse nella Camera l'ultimo disegno di legge per l'esercizio provvisorio, l'onorevole Baccarini chiese che si presentasse la legge di assestamento del bilancio distinta da quella dell'entrata. Allora il ministro delle finanze e la Commissione generale del bilancio, pur esponendo le condizioni eccezionali in cui si svolgeva questa discussione, si riservarono di prendere in esame la proposta dell'onorevole Baccarini.

Questa proposta oggi diviene una necessità, dal momento che la discussione dei bilanci si fa come semplice atto di amministrazione.

Quindi la Commissione generale del bilancio, d'accordo col ministro delle finanze, si riserva di riferire a parte, intorno all'assestamento del bilancio; e rimette a quell'occasione l'esame degli ordini del giorno, che avea presentato sul bilancio del Tesoro.

Rimette anche a quell'occasione l'esame della convenienza di consentire, o no, al ministro delle finanze i 25 milioni di obbligazioni ecclesiastiche, che egli ha richiesti come corrispettivo delle maggiori spese straordinarie militari.

Nell'assestamento del bilancio (in cui appunto, per la nostra legge di contabilità si esamina la situazione del bilancio stesso) si stabiliscono la situazione del Tesoro e i mezzi necessari per pareggiare le entrate colle spese. Il bilancio di assestamento che non pareva necessario, come bilancio a parte alcuni mesi fa, oggidì è divenuto necessario anche per un'altra ragione; che cioè la Camera ha votato molte altre spese, il cui riepilogo non appare in quello delle entrate. Sarà dunque necessario di aver quel riepilogo rettificato, che è appunto argomento di materia del bilancio di assestamento; sul quale la Commissione generale del bilancio si riserva di presentare una relazione a parte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, *ministro delle finanze.* Io non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Luzzatti, il quale ha già dichiarato che il ministro delle finanze è pienamente d'accordo, su questo punto, con la Giunta generale del bilancio.

La proposta che è stata fatta in nome della Giunta generale, è ormai resa necessaria, non solo per le condizioni attuali del Gabinetto, che non rendono possibile una discussione finanziaria, ma ancora perchè, se egli è vero che l'assestamento del bilancio in parte è compiuto con gli stati di previsione della spesa approvati dal Parla-

mento, non è men vero dall'altra parte, che il riepilogo compreso nell'articolo 6 del disegno di legge che ora si discute, deve essere completato per l'aggiunta di altre spese votate dalla Camera, dopo il lavoro della Giunta generale del bilancio. Conseguentemente, il Ministero è, su questo punto, pienamente d'accordo con la Giunta generale del bilancio.

Presidente. Dopo la dichiarazione fatta testè dall'onorevole Luzzatti, presidente della Giunta generale del bilancio, apro la discussione generale sul bilancio della entrata.

Nessuno domandando di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli.

TITOLO I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. *Entrate effettive — Redditi patrimoniali dello Stato.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali del demanio dello Stato, lire 8,000,000.

Pongo a partito questo capitolo.

(È approvato, e sono quindi approvati senza discussione tutti i capitoli del bilancio.)

Capitolo 2. Proventi dei canali *Cavour*, lire 3,065,000.

Capitolo 3. Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio, lire 1,050,000.

Capitolo 4. Redditi patrimoniali dell'Asse ecclesiastico, lire 5,750,000.

Capitolo 5. Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, lire 281,068,11.

Capitolo 6. Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro, lire 154,000.

Capitolo 7. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi, lire 381,310.

Capitolo 8. Partecipazione dello Stato sui proventi lordi delle ferrovie, lire 58,000,000.

Contributi. — *Imposte dirette.* — Capitolo 9. Imposta sui fondi rustici, lire 116,017,840.

Capitolo 10. Imposta sui fabbricati, lire 67,200,000.

Capitolo 11. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 209,870,256.13.

Tassa sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze. — Capitolo 12. Tasse di successione, lire 34,000,000.

Capitolo 13. Tasse di manomorta, lire 6,200,000.

Capitolo 14. Tasse di registro, lire 60,000,000.

Capitolo 15. Tasse di bollo, lire 58,700,000.

Capitolo 16. Tasse in surrogazione del bollo e del registro, lire 5,718,000.

Capitolo 17. Tasse ipotecarie, lire 6,000,000.

Capitolo 18. Tasse sulle concessioni governative, lire 6,200,000.

Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate. — Capitolo 19. Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie, lire 17,250,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri. — Capitolo 20. Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero, lire 670,000.

Tasse di consumo. — Capitolo 21. Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazoze, delle polveri da sparo, della cicoria preparata, dello zucchero indigeno, del glucosio e dell'olio di seme di cotone, lire 34,950,000.

Capitolo 22. Dogane e diritti marittimi, lire 222,600,000.

Capitolo 23. Dazi interni di consumo, lire 81,000,000.

Capitolo 24. Tabacchi, lire 191,300,000.

Capitolo 25. Sali, lire 58,500,000.

Tasse diverse. — Capitolo 26. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte, lire 2,000.

Capitolo 27. Lotto, lire 76,500,000.

Proventi di servizi pubblici. — Capitolo 28. Poste, lire 43,200,000.

Capitolo 29. Telegrafi, lire 13,000,000.

Capitolo 30. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, lire 7,462,000.

Capitolo 31. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 2,200,000.

Capitolo 32. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici, lire 300,000.

Capitolo 33. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica, lire 50,000.

Capitolo 34. *Gazzetta Ufficiale del regno* e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari, compreso quello di Roma (Legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 902,600.

Capitolo 35. Proventi delle carceri, 5,100,000 lire.

Capitolo 36. Introiti sanitari, lire 550,000.

Capitolo 37. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare, lire 64,000.

Capitolo 38. Proventi eventuali delle zecche, lire 2,706,500.

Capitolo 39. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 117,600.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 40. Contributo di diversi per spese telegrafiche, lire 450,000.

Capitolo 41. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc., lire 800,000.

Capitolo 42. Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni in rimborso della somma inscritta nel bilancio della spesa per l'annualità dovuta alla Cassa pensioni per pensioni nuove, lire 4,468,000.

Capitolo 43. Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato, lire 14,244,547.08.

Capitolo 44. Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del Fondo per il culto, lire 120,000.

Capitolo 45. Rimborso dalla provincia e dal comune di Roma della metà della spesa per gl'interessi sulle obbligazioni per i lavori del Tevere (Art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3201 e legge 23 luglio 1881, n. 338 e 15 aprile 1886, n. 3791), lire 701,475.

Capitolo 46. Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (Art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2592), lire 100,000.

Capitolo 47. Ricupero interessi di obbligazioni ferroviarie emesse per conto di comuni e provincie e della Cassa degli aumenti patrimoniali delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Legge 27 aprile 1885, n. 3048), *per memoria*.

Capitolo 48. Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo, lire 1,700,000.

Entrate diverse. — Capitolo 49. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato, lire 1,500,000.

Capitolo 50. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge, lire 2,662,450.

Capitolo 51. Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro), lire 2,400,000.

Capitolo 52. Proventi e ricuperazioni di portafoglio, lire 471,000.

Capitolo 53. Entrate eventuali diverse dell'amministrazione demaniale, lire 1,550,000.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 54. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 11,848,378.96.

Capitolo 55. Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà del Tesoro

dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, lire 11,578,380.47.

Capitolo 56. Interessi di titoli di Debito pubblico di proprietà del Tesoro, lire 5,370.32.

Capitolo 57. Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate, lire 2,038,337.42.

Capitolo 58. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di Debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati e delle obbligazioni sui beni ecclesiastici non alienate, lire 2,071,561.79.

Capitolo 59. Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti per servizio delle pensioni vecchie, lire 42,284,369.65.

Capitolo 60. Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti per servizio delle pensioni nuove, lire 21,323,699.52.

“ TITOLO II. *Entrata straordinaria.* — Categoria prima. *Entrate effettive.* — Contributi. — Capitolo 61. Debito del comune di Ancona per dazio di consumo dilazionato, lire 30,000. ”

“ *Rimborsi e concorsi nelle opere.* — Capitolo 62. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 2,970,525.

Capitolo 63. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 2,398,493.50.

Capitolo 64. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 523,920.

Capitolo 65. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione, lire 710,000.

Capitolo 66. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674, lire 2,000.

Capitolo 67. Rimborsi diversi straordinari, lire 2,743,702.20.

Capitolo 68. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, *per memoria*.

Capitolo 69. Concorso delle provincie e dei comuni per nuovi uffici telegrafici nei capiluoghi di mandamento, lire 122,383.33.

Entrate diverse. — Capitolo 70. Ricavo per alienazione di navi, lire 200,000.

Il Capitolo n. 71 rimane soppresso perchè sostituito dall'altro iscritto al n. 84 *ter*.

Categoria seconda. *Movimento di capitali.* — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 72. Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue e restituzione al demanio di capitali da esso ripetibili, lire 5,740,000.

Capitolo 73. Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita), lire 241,200.

Capitolo 74. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 10,020,000.

Capitolo 75. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi, lire 800,000.

Capitolo 76. Capitale ricavabile dal rimborso per sorteggio di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, lire 13,840.

Riscossioni di crediti. — Capitolo 77. Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate, lire 2,000,000.

Capitolo 78. Rimborso dalla provincia e dal comune di Roma della metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, lire 158,750.

Capitolo 79. Riscossione di crediti diversi, lire 429,527.23.

Accensione di debiti. — Capitolo 80. Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, L. 15,218.600.

Capitolo 81. Alienazione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico in sostituzione di quelle che sono rientrate nelle casse dello Stato in pagamento del prezzo di beni acquistati (Articolo 23 della legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3^a), *per memoria*.

Capitolo 82. Prodotto del collocamento di titoli speciali da emettersi ai termini della legge 15 aprile 1886, n. 3791 pei lavori del Tevere, lire 5,000,000.

Capitolo 83. Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati, lire 200,000.

Capitolo 84. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 1,900,000.

Ricupero di somme stanziato nel bilancio passivo per estinzione di debiti. — Capitolo 84 *bis*. Utili del Tesoro provenienti dagli acquisti a prezzo inferiore del nominale dei titoli dei prestiti da estinguersi mediante acquisto a prezzo di Borsa, lire 9,857,036.03.

Capitolo 84 *ter*. Biglietti consorziali provvisori prescritti a favore dello Stato, lire 5,927,095.

Categoria terza. *Costruzione di strade ferrate.* — Capitolo 85. Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie, ed anticipazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, lire 2,164,000.

Capitolo 86. Parte del prezzo del materiale mobile destinato a provvedere nell'esercizio 1886-1887 alle spese di ferrovie, di cui all'articolo 2 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, lire 46,000,172.

Capitolo 87. Prodotto dell'alienazione di obbligazioni per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato, al netto delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli, lire 95,785,828.

Capitolo 88. Prodotto dell'alienazione di obbligazioni ferroviarie da emettersi per le quote di concorso e di anticipazione da parte dei comuni e delle provincie, al netto delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli, *per memoria*.

Capitolo 89. Prodotto dell'alienazione di obbligazioni ferroviarie da emettersi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali al netto delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli, *per memoria*.

Capitolo 90. Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, *per memoria*.

Pongo ai voti lo stanziamento complessivo.

Parte ordinaria	L. 1,527,329,744. 45
Parte straordinaria	„ 211,157,072. 29
Totale dell'entrata, ordinaria e straordinaria	L. 1,738,486,816. 74

(È approvato).

Ora procediamo alla discussione degli articoli del disegno di legge.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a fare entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

“ È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte pel suddetto esercizio. ”

Metto a partito questo articolo.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli, fino al 5° inclusivo).

“ Art. 2. È mantenuto anche per il periodo dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513 e quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di cui all'articolo 3° della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

“ L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, è limitato pel periodo suddetto a soli due decimi dell'imposta principale ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682. ”

“ Art. 3. I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati per il periodo di cui nell'articolo precedente nella misura in cui furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno colla legge d'approvazione del bilancio. ”

“ Art. 4. È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle banche ed ai banchi di emissione. ”

“ Il Governo è pure autorizzato a mantenere in deposito alla Banca Nazionale nel regno ed agli altri istituti di emissione buoni del tesoro, per la somma di lire 68,183,152.24, per l'anticipazione da essi fatta al tesoro della suddetta somma pagata alla Commissione di stralcio della società della Regia cointeressata dei tabacchi. ”

“ Art. 5. È data facoltà al Governo di autorizzare la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento quante occorran per ricavare la somma di lire 95,785,828, la quale assieme a quella di lire 2,164,000 di quote di concorso dei comuni e delle provincie, ed a quella di lire 4,050,172, parte del prezzo del materiale rotabile, di esercizio e degli approvvigionamenti di cui all'articolo 2° della legge 27 aprile 1885, n. 3048, corrisponde alla spesa di lire 102,000,000 inscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie, in relazione all'articolo 3° della succitata legge. ”

Accetta l'onorevole ministro le modificazioni proposte dalla Commissione all'articolo 6°?

Magliani, ministro delle finanze. Le accetto.

Presidente. Ne dà lettura. “ Art. 6. È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio

finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, cioè:

Entrata	L. 1,738,486,816.74
Spesa	” 1,721,350,322.85
Avanzo	L. 17,136,493.89

(È approvato).

Si farà fra breve la votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad oltrepassare il limite normale delle imposte dirette; e prego la Camera di volerlo mandare all'esame della stessa Commissione che deve riferire sopra altri simili disegni di legge.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole presidente del Consiglio propone che questo disegno di legge sia trasmesso, per essere esaminato, alla Commissione che deve riferire sopra altri analoghi disegni di legge.

Se non vi sono obiezioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge per approvazione di una convenzione con la Ditta Pirelli per comunicazioni telegrafiche tra Massaua, Assab e Perim.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per approvazione di una convenzione con la Ditta Pirelli e compagni, per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di due cavi telegrafici sottomarini, per collegare Massaua ad Assab, e Assab alla rete telegrafica.

Si dia lettura del disegno di legge.

Zucconi, segretario, ne dà lettura (Vedi Stampato, n. 155 A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1^o È approvata l'annessa convenzione del 1^o dicembre 1885, coll'atto addizionale del 4 febbraio 1887, stipulata fra il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dei telegrafi) e la Ditta Pirelli e C. di Milano, per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di due nuovi cavi telegrafici sottomarini, destinati a collegare alla rete telegrafica Massaua ed Assab: ”

Ora si darà lettura della convenzione; avvertendo che la semplice lettura degli articoli basterà per l'approvazione dei medesimi, quante volte non siano fatte osservazioni, o proposte di modificazioni; secondo il sistema sempre tenuto dalla Camera.

Si dia lettura della convenzione.

Zucconi, segretario, legge:

“ *Convenzione colla Ditta Pirelli e C. di Milano, per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di due cavi elettrici sottomarini, fra Massaua (costa occidentale del Mar Rosso) ed Assab, e fra Assab e l'isola di Perim.* ”

“ Il signor commendatore ingegnere Fedele Salvatori, ispettore generale delle linee telegrafiche, per delegazione avuta, con nota della Direzione generale dei telegrafi, n. 7155/117 del 30 novembre 1885, ed il signor ingegnere cavalier Giovanni Battista Pirelli, socio amministratore, libero firmatario e gerente responsabile della Ditta Pirelli e C. di Milano, con domicilio legale a Milano, via Ponte Seveso, 19, come dallo unito certificato della Camera di commercio di Milano, allo scopo di regolare le condizioni alle quali sono da collocarsi, mantenersi ed esercitarsi due cavi telegrafici sottomarini, uno fra Massaua ed Assab e l'altro fra Assab e l'isola di Perim, sono addivenuti alla stipulazione della seguente convenzione.

“ Art. 1. La Ditta Pirelli e C. si obbliga di immergere e mettere a disposizione del Governo italiano i seguenti cavi sottomarini: Massaua-Assab; Assab-Isola di Perim.

“ I cavi faranno capo, in Massaua ed in Assab ai rispettivi uffici telegrafici che il Governo aprirà in quelle due località, ed in Perim all'ufficio telegrafico, che il Governo indicherà in tempo utile alla Ditta.

“ I cavi dovranno essere nuovi, costruiti a regola d'arte secondo le esigenze di quel mare, e ne dovrà essere presentato il campione all'Amministrazione dei telegrafi, prima dell'immersione. ”

“ Art. 2. La Ditta Pirelli e C. si obbliga altresì di mantenere, per la durata della presente

convenzione, i detti cavi in perfetto stato di conducibilità e di isolamento, in modo che possa essere eseguita con ciascuno di essi la regolare trasmissione dei telegrammi. ”

“ Art. 3. I due cavi dovranno essere immersi entro il termine di tre mesi, dal giorno in cui la presente convenzione sarà stata approvata per legge. Passato questo termine, senza che l'immersione sia compiuta, la Ditta pagherà una multa di lire duemila al giorno, durante quindici giorni, e di lire quattromila al giorno durante altri quindici giorni; e trascorsi inutilmente questi trenta giorni, le verranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 12. ”

“ Art. 4. I funzionari dell'Amministrazione dei telegrafi dello Stato potranno assistere a tutte le operazioni d'immersione e di riparazione dei cavi; e ad ogni cavo immerso o riparato faranno, col concorso di un rappresentante della Ditta, gli esperimenti che reputeranno più adatti per accertarsi dello stato perfetto d'isolamento e di conducibilità del cavo, e ne prenderanno la consegna con un verbale firmato dalle due parti. ”

“ Art. 5. L'esercizio dei cavi, negli uffici di Massaua e di Assab, sarà assunto esclusivamente dal Governo, con personale, uffici ed apparati proprii, secondo le regole dell'arte, e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per fare funzionare gli apparati adoperati.

“ Nell'isola di Perim, l'esercizio sarà fatto dall'ufficio di cui all'articolo 1^o, sempre secondo le regole dell'arte, e senza spesa ed ingerenza della Ditta. ”

“ Art. 6. Nel territorio soggetto all'amministrazione italiana, la Ditta avrà il diritto di porre in opera ai punti d'approdo dei cavi, e negli uffici, nei quali i cavi faranno capo, quei ripari e meccanismi che le piacerà all'oggetto di proteggere i cavi.

“ I ripari agli approdi non dovranno però essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa. ”

“ Art. 7. Dal giorno in cui ciascun cavo sarà immerso e messo in opera con successo, il Governo pagherà alla Ditta, a rate trimestrali posticipate uguali, una quota annua del canone, che viene stabilito complessivamente per i due cavi, in lire duecentoquarantamila all'anno, e per ciascuno di essi come appresso:

Cavo Massaua-Assab	L. 200,000
Cavo Assab-Perim	” 40,000
Totale	L. 240,000

“ Art. 8. Alla scadenza della convenzione, il Governo diverrà padrone assoluto dei cavi esistenti in mare in conseguenza di essa, senza obbligo di ulteriori pagamenti, nè di alcun rimborso o compenso. ”

“ Art. 9. La Ditta Pirelli e C. si obbliga di procedere alla riparazione di ciascuno dei due cavi, quando esso venga a cessare di operare, oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilità sia riconosciuta tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

“ La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovrà aver luogo entro tre mesi, a partire dal giorno in cui la Ditta avrà ricevuto dall'amministrazione l'avviso del guasto avvenuto. ”

Trompeo. Domando di parlare su questo articolo 9.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo. L'articolo 9 riguarda il caso di guasti nei cavi e le occorrenti riparazioni, e a tale proposito, nel secondo alinea dell'articolo stesso è detto:

“ La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovrà aver luogo entro tre mesi, a partire dal giorno in cui la Ditta avrà ricevuto dall'amministrazione l'avviso del guasto avvenuto. ”

Ora io vorrei proporre che in relazione alle modificazioni introdotte nell'atto addizionale, questo termine venisse del pari ridotto a due mesi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Io pregherei l'onorevole Trompeo di non insistere nella sua proposta perchè non so se io possa ottenere dalla Ditta Pirelli ciò ch'egli vuole.

Io non posso mutare una convenzione ch'è stata firmata così come sta dinanzi alla Camera: quindi non potrei accettare nessuno emendamento senza prima essere certo che la Ditta lo accetti.

Presidente. La Camera ha diritto di proporre al Ministero che sieno introdotte nella convenzione tutte quelle modificazioni che essa crede, poichè s'intende che la convenzione stessa è eseguibile quando le modificazioni approvate dalla Camera siano accettate dalla Ditta. La Camera non modifica la convenzione, ma impone che certe modificazioni vengano introdotte nella convenzione stessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

Trompeo. Io farò allora una raccomandazione vivissima all'onorevole ministro perchè procuri di ottenere dalla Ditta la variazione da me raccomandata.

Perchè mi pare un po' strano che se bastano due mesi per immergere e mettere regolarmente in opera i cavi, ne debbano occorrere tre per ripararne uno quando venisse a guastarsi.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Le cose sono assai diverse, ma nondimeno io accetto la raccomandazione dell'onorevole Trompeo.

Presidente. L'onorevole Trompeo non fa dunque una proposta, ma si limita a fare una raccomandazione: quindi si può procedere oltre.

“ Art. 10. Pel tempo che durerà l'interruzione od il guasto, di cui all'articolo precedente, la Ditta perderà il diritto ad una quota proporzionale del canone assegnato al cavo guasto o interrotto, come dall'articolo 7. ”

“ Art. 11. La Ditta, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente quello stabilito dall'articolo 9, senza riparare il cavo interrotto o guasto, o senza metterne un nuovo in cambio, pagherà una multa di lire due mila al giorno, durante quindici giorni, e di lire quattromila al giorno, durante altri quindici giorni; e trascorsi inutilmente questi trenta giorni, la convenzione s'intenderà sciolta, ed il Governo resterà padrone, senza alcun compenso, dei cavi come se fosse avvenuta la scadenza naturale del contratto, nonchè della rimanenza della cauzione, di cui all'articolo 12. ”

“ Art. 12. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Ditta, essa all'atto della sottoscrizione della presente convenzione farà il deposito provvisorio di lire centomila in cartelle del Debito dello Stato, al valore di Borsa, secondo il listino del giorno precedente della Borsa di Roma.

“ Tale deposito, dedotto l'ammontare delle multe, resterà acquisito al Governo, ed il contratto s'intenderà sciolto, ove, nel limite stabilito dall'art. 3, non siano stati immersi i due cavi.

“ Compiuta con successo l'immersione dei due cavi, il deposito di cui sopra resterà definitivo.

“ È inteso che la Ditta sarà proprietaria, e riscuoterà le cedole delle cartelle così depositate.

“ La detta cauzione sarà ricostituita fino alla sua integrità, mediante ritenuta sul primo pagamento trimestrale successivo sempre che sia stata ridotta per soddisfazione di multe.

“ Allo spirare della Convenzione, la cauzione allora esistente sarà restituita alla Ditta, al netto delle multe, di cui può essere passibile. ”

“ Art. 13. Saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, dalla tassa di ancoraggio e degli altri diritti marittimi, nel territorio soggetto all'amministrazione italiana, i bastimenti impiegati dalla Ditta per le operazioni, che essa eseguirà

in adempimento degli obblighi contratti colla presente convenzione. »

“ Art. 14. La presente convenzione avrà la durata di anni venti, a datare dall’immersione dell’ultimo dei due cavi, entro il termine di cui all’articolo 3. »

“ Art. 15. Il Governo si riserva il diritto di diventare proprietario dei cavi, che formano oggetto della presente convenzione in qualunque tempo, prima della scadenza di essa, contro il pagamento alla Ditta, di tante volte la somma di lire novantacinquemila, quanti saranno gli anni intieri mancanti al compimento della durata del contratto, più di tanti dodicesimi della detta somma, quanti saranno i mesi mancanti, in più degli anni intieri. »

“ Art. 16. La Ditta, mediante il consenso del Governo, potrà cedere il suo contratto ad una Società di solvibilità conosciuta, senza che, perciò, possa ritirare il deposito o la cauzione esistente. »

“ Art. 17. La presente convenzione sarà registrata mediante il solo diritto fisso di una lira. »

“ Art. 18. Per gli effetti civili della presente convenzione, la Ditta Pirelli e C., delega a suo rappresentante permanente, munito dei pieni poteri, il signor ingegnere cav. Giovanni Battista Pirelli suddetto, il quale elegge il suo domicilio legale in Milano, Ponte Seveso, n. 19. »

“ Art. 19. Le controversie che potessero sorgere relativamente all’applicazione della presente convenzione, saranno, in ogni caso, decise in forma ordinaria dai tribunali del regno. »

“ Art. 20. La presente convenzione non sarà valida se non sarà stata approvata per legge. »

Si dà lettura dell’atto addizionale alla convenzione 1° dicembre 1885.

“ La Direzione generale dei telegrafi dello Stato ed il signor ingegnere cavaliere Giovanni Battista Pirelli, socio amministratore, libero firmatario e gerente responsabile della Ditta Pirelli e C. di Milano, convengono che il termine di tre mesi, stabilito all’articolo 3° della convenzione suddetta, per l’immersione dei due cavi elettrici sottomarini fra Massana ed Assab o fra Assab e l’isola di Perim, è ridotto a due mesi, ferme restando tutte le altre condizioni della suddetta convenzione. »

Pongo a partito l’articolo 1° del disegno di legge di cui ho già dato lettura, col quale rimane pure approvata la convenzione della quale pure si è data lettura, e che fa parte integrante dell’articolo medesimo.

(È approvato.)

“ Art. 2. Al pagamento delle annualità, di lire 240,000, (duecentoquarantamila) dovute alla Ditta Pirelli e C. per la posa e manutenzione dei due cavi suddetti, sarà provveduto col fondo da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio ordinario del Ministero dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

Viene ora l’articolo 3°.

Onorevole ministro, accetta l’articolo 3° modificato dalla Commissione?

Genata, ministro dei lavori pubblici. L’accetto.

Presidente. “ Art. 3. Il Governo è autorizzato a stipulare, con una spesa annua non maggiore di 15,000 lire (quindicimila), con la Compagnia *Eastern Telegraph*, proprietaria dell’ufficio telegrafico di Perim, una convenzione per l’esercizio della nuova linea da farsi in Perim con personale, apparati e materiale della Compagnia stessa.

“ Il relativo contratto con la Compagnia sarà soggetto alla tassa fissa di registro di una lira. »

Torrigiani. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torrigiani. La Commissione ha fatto una modificazione all’articolo proposto dal Ministero. E s’intende perfettamente quale è stato lo scopo della Commissione stessa, avendo sott’occhi le due proposte d’articolo. La Commissione ha voluto questo: che, mentre il Governo diceva: “ Per tutto il tempo che dureranno in esercizio i due cavi, ecc. ” invece si lasciasse il Governo stesso libero, nello stipulare codesta convenzione, libero cioè di stipularla per un tempo minore di quello che veniva proposto. Però quando non si abbiano più sott’occhi i due testi, e l’uno di fronte all’altro, potrebbe non esser chiaro il concetto che ha avuto la Commissione, nel formulare il suo articolo. Si tratta di una questione molto delicata, e quindi io non mi arrischio, certo, a fare una proposta di modificazione; onde mi contenterò solamente che il Governo facesse una dichiarazione: dichiarasse cioè che, quando sia possibile, nello stipulare codesta convenzione con la Compagnia inglese, vedrà, se può, mettervi la condizione: che, con la denuncia per esempio, di un anno di tempo, possa la convenzione stessa essere rescissa. E questo, per non obbligarsi per un tempo molto lungo. Io mi contenterò di questo, seguendo il concetto che ha ispirato la Commissione, nel proporre l’articolo modificato.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. È innegabile che il Governo aveva già pensato di porre una condizione analoga nella convenzione. Si sono preveduti due casi: l'uno che cessi l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino nel Mar Rosso; nel qual caso cessa naturalmente anche l'esercizio affidato alla *Eastern*. In secondo luogo, si è preveduto, conformemente alle intenzioni della Camera, ed anche, già, secondo le intenzioni del Governo, di poter far cessare quell'esercizio da parte della *Eastern Telegraph*, ove non vi siano altre concessioni accordate a questa Società per il servizio telegrafico del Mar Rosso.

È questo caso infatti è già previsto nella convenzione stipulata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. Mi pare che la Camera potrebbe prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che cioè procurerà, nel contratto che deve stipulare con l'*Eastern Company*, di riservarsi la facoltà del servizio italiano a Perim, ove ciò sia possibile.

Presidente. La Commissione dunque si limita a fare una raccomandazione.

Luzzatti, relatore. Si limita a fare una raccomandazione, e a prendere atto delle dichiarazioni del ministro, che cioè, nello stipulare quella convenzione, curerà questo delicato interesse nazionale.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

“ Art. 4. Al pagamento della somma annua di lire 15,000 (quindicimila) di cui all'articolo precedente, sarà provveduto col fondo da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio ordinario del Ministero dei lavori pubblici. ”

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato.)

Prima di procedere ora alla votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge, che furono or ora approvati per alzata e seduta, conviene che la Camera deliberi intorno all'andamento dei suoi lavori.

Già nella seduta di ieri ebbi ad accennare alla Camera essere conveniente nelle presenti condizioni ch'essa sospendesse le proprie sedute.

Ora la Camera per la sua riconvocazione ha dinanzi due sistemi da seguire: quello di prorogarsi a giorno fisso, determinando il giorno in cui intende di riprendere le sue sedute per le comunicazioni del Governo; l'altro è quello di aggiornarsi, dando al presidente facoltà di convocarla a domicilio. (*Benissimo! — Sì! sì!*).

Voci. Questo secondo è il migliore.

Presidente. Se la Camera intende di seguire questo secondo sistema, (*Sì! sì!*) allora convocherà la Camera a domicilio. (*Sì! sì!*).

(Così rimane stabilito).

Si proceda ora alla chiama per la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge già votati per alzata e seduta.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Segue la numerazione.)

Annunzio alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto su i seguenti disegni di legge:

“ Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1886-87. ”

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	191
Voti contrari	22

(La Camera approva.)

“ Approvazione della convenzione con la Ditta Pirelli e C. per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di due cavi telegrafici sottomarini per collegare Massaua ed Assab alla rete telegrafica. ”

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	199
Voti contrari	14

La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 4,30.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

